

# **AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

## **ORDINANZA N. 12**

- **VISTA** l'Ordinanza n. 2 del 27 gennaio 1999, con la quale sono state emanate disposizioni per la circolazione viaria nel porto di Livorno;
- **VISTA** l'Ordinanza n. 7 dell'8 aprile 2002, con la quale è stata regolamentata la circolazione e la sosta dei veicoli nella zona del porto Mediceo compresa tra l'emiciclo dell'Andana degli Anelli ed il Ponte della Capitaneria, durante il periodo 10 aprile – 4 maggio 2002, in concomitanza con lo svolgimento della XIX edizione del Trofeo Accademia Navale – Città di Livorno;
- **RITENUTO** opportuno protrarre le disposizioni concernenti la limitazione del traffico nella zona di cui sopra, anche in adesione alle previsioni del piano strutturale del Comune di Livorno;
- **PRESO ATTO** delle nuove esigenze rappresentate dalla Capitaneria di Porto, con nota n. 14912 del 22 aprile 2002, per la funzionalità dei propri servizi, anche in relazione alla prevista assegnazione del sistema di controllo radio/radar del traffico marittimo denominato "V.T.S.";
- **VISTO** il Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- **VISTO** l'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 84/94 e l'art. 1174 del Codice della Navigazione;

## **ORDINA**

Art. 1) In via sperimentale, a partire dal giorno 5 maggio 2002 fino al 31 dicembre 2002, l'area portuale del Porto Mediceo compresa tra l'emiciclo dell'Andana degli Anelli ed il Ponte della Capitaneria è interdetta al transito di qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione:

- dei mezzi di emergenza;
- dei mezzi di servizio dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda U.S.L. 6 di Livorno;
- dei mezzi di servizio della Soc. Porto di Livorno 2000 e del Gruppo Ormeggiatori;
- dei mezzi di servizio degli Enti gestori di pubblici servizi, quali raccolta rifiuti, fornitura energia elettrica, impianti telefonici, fornitura acqua potabile, fornitura gas;
- dei veicoli muniti di biglietto d'imbarco su navi traghetto ormeggiate al Molo Capitaneria ed al Molo Elba, nonché dei veicoli in sbarco dalle stesse navi;
- degli automezzi a servizio delle navi traghetto e da crociera;
- dei veicoli autorizzati ad accedere e parcheggiare all'interno del comprensorio della Capitaneria di Porto, come da disposizioni del Comando della medesima Autorità, compresi eventuali ospiti e/o visitatori del personale ivi residente e mezzi di servizio appartenenti a ditte e fornitori che debbono operare all'interno della struttura della stessa Capitaneria;
- dai mezzi che devono accedere all'area per giustificati motivi, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente dell'Autorità Portuale.


Art. 2) Nella suddetta area portuale, ad esclusione delle zone riservate allo svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco gestite dalla Soc. Porto di Livorno 2000, è consentito inoltre il libero transito ai soli cicli.

Art. 3) Nella stessa area portuale, è vietata la sosta di qualsiasi tipo di veicolo, con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi in attesa di imbarco e dei mezzi a servizio delle navi traghetto e da crociera nelle zone all'uopo destinate gestite dalla Soc. Porto di Livorno 2000.

Art. 4) Allo scopo di agevolare l'accesso per quanti sostino con propri mezzi nelle aree autorizzate nella zona Sgarallino, è consentito il transito pedonale sul Ponte della Capitaneria, che rimarrà aperto in prevalenza alla via di terra nell'arco orario 7.30 – 19.30 di tutti i giorni. E' demandato alla Soc. Porto di Livorno 2000 di provvedere al presenziamento ed alla manovra del ponte durante gli orari sopra indicati. L'apertura del ponte alla via di mare sarà assicurata per ogni transito connesso ad esigenze di soccorso; sarà inoltre assicurata, se necessario, l'apertura per due periodi di 10 minuti (ai minuti 00-10 e 30-40) di ogni ora.

Art. 5) E' demandato alla direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente di questa Autorità Portuale di provvedere alla delimitazione dell'area di che trattasi soggetta a limitazione della circolazione e sosta dei veicoli, nonché all'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale, in conformità all'allegata planimetria.

Art. 6) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti, in relazione alla fattispecie delle violazioni commesse, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, relativamente alle zone di viabilità, e del Codice della Navigazione, relativamente alle zone di imbarco/sbarco gestite dalla Soc. Porto di Livorno 2000.

  
Il Presidente  
(Rag. Nereo MARCUCCI)

Livorno, li 30 aprile 2002